

OGGETTO : PROC. N. _____ ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI DUE ANNI, PER INTERVENTI DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI PORTI DI AMALFI, BAIA, CAPRI, ISCHIA, POZZUOLI, PORTICI, TORRE ANNUNZIATA E TORRE DEL GRECO – Lotto Unico.

CUP _____ CIG _____

**ACCORDO QUADRO
(art. 54 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)**

La U.O.D. 53 07 05 Unità Operativa Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale della Direzione Generale per la Mobilità della Giunta regionale della Campania (in seguito denominata "Amministrazione regionale" o "Stazione appaltante"), con sede legale in Napoli al Centro Direzionale is. C/3 – 19° Piano, in persona del Dirigente, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

Premesso

- a) che l'Amministrazione regionale, al fine di garantire un adeguato ed efficace sistema di interventi di manutenzione dei porti di rilievo regionale conferite dall'art. 105, comma 2, lett. "e" del D.lgs 112/98 emanato in attuazione della L. n. 59/97, intende concludere con un operatore economico un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione di tutti gli interventi che si rendono necessari nell'arco di due anni;
- b) che il numero dell'operatore economico da coinvolgere è strettamente legato al lotto unico per gli ambiti dei porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata e Torre del Greco;
- c) che, la conclusione dell'Accordo Quadro, richiede il rispetto delle procedure di cui all'art. 54 del D.Lgs 50/2016 in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati sull'Accordo stesso;
- d) che l'Operatore economico sottoscrittore il presente Accordo è stato scelto applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016;
- e) che, a seguito della gara indetta con Bando pubblicato _____ sul BURC del _____ e sul sito istituzionale della Regione Campania, il Soggetto appresso citato quale "Operatore economico" o "Impresa" è risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo agli interventi in oggetto;
- f) che con D.D. n. ____ del _____ è stato preso atto dell'aggiudicazione relativa alla procedura di gara n. _____ allo stesso Soggetto;
- g) che con nota prot. _____ del _____, la Stazione Unica Appaltante della Regione Campania, U.O.D. Centrale Acquisti ha comunicato che, a seguito dei controlli effettuati sulla ditta aggiudicataria, non sono emersi motivi ostativi, pertanto il D.D. n. ____ del _____ è divenuto efficace;
- h) che lo stesso Soggetto ha prestato la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata il _____ dalla _____, di importo pari ad Euro _____;

tutto ciò premesso

con il presente atto affida formalmente all'Impresa _____, in prosieguo denominata "Operatore economico" o "Impresa", con sede legale in _____ Via _____ - CAP _____ iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di _____ al n. _____ – identificata con C.F./Partita I.V.A. n. _____ in persona del suo legale rappresentante _____ nato/a a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima Impresa in _____ Via _____ n. _____ munita dei necessari poteri di rappresentanza, le prestazioni di cui all'oggetto, alle condizioni e con le modalità di seguito specificate.

Art. 1 - Premesse e allegati

Le Premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Affidamento ed accettazione

1. L'Amministrazione regionale affida all'Operatore economico sopra indicato la realizzazione di Accordo Quadro biennale per la realizzazione di interventi di verifica della funzionalità e di manutenzione degli impianti video-sorveglianza dei Porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata E Torre Del Greco.

CUP _____ CIG _____

2. Tale affidamento è formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito Contratto.

3. Permanendo le condizioni già accettate e confermate con la presentazione dell'offerta, l'Impresa formalmente accetta espressamente e senza riserva alcuna, le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le scadenze, ecc., nessuna esclusa, anche ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, di cui al presente atto con gestione e organizzazione dei mezzi e fattori produttivi necessari e gestione a proprio rischio, anche in considerazione di eventuali condizioni che possono influire sull'esecuzione delle opere, obbligandosi ad eseguire tutte le opere e le provviste, secondo la documentazione di seguito specificata che costituisce riferimento contrattuale, giudicando i prezzi, applicati nel complesso, remunerativi ed impegnandosi a mantenerli inalterati per l'intera durata dell'Accordo. Come tali, vengono controfirmati dalle Parti contraenti e considerati come parte integrante del presente Accordo:

a) Capitolato Speciale d'Appalto - all. 1.

b) l'Offerta Economica presentata dall'Impresa - all. 2.

4. Ancorché materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche:

- Tariffario Regione Campania edizione 2016 (con particolare riferimento a quelli afferenti ai lavori di impianti di video-sorveglianza);
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.ii.;
- il Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti approvato con D.P.R. n. 207 del 05/10/2006 (per le parti ancora in vigore)
- tutte le leggi e i regolamenti riportati negli atti contrattuali.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Stazione appaltante prevalgono sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate dall'Amministrazione regionale.

CAPO I: ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo Quadro

a) Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la definizione delle modalità di individuazione e di stipulazione del contratto d'appalto per gli interventi di verifica della funzionalità e di manutenzione degli impianti di video-sorveglianza dei Porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata e Torre Del Greco, secondo gli atti allegati, che costituiscono riferimenti contrattuali.

2. In particolare, oggetto dell'Accordo Quadro è l'esecuzione delle verifiche di funzionalità e gli interventi di manutenzione, urgente e non urgente, anche di piccola entità, necessari per garantire la piena efficienza degli impianti di video-sorveglianza. Le prestazioni oltre alle verifiche funzionali obbligatorie comprendono gli eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari indispensabili per rendere gli impianti di video-sorveglianza portuali rispondenti ai requisiti di sicurezza e finalizzati alla eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono così riassumersi:

- mantenere in piena efficienza ed in sicurezza, con la dovuta e necessaria manutenzione

ordinaria, l'impianto di video-sorveglianza dei porti in oggetto durante il periodo contrattuale, effettuando le relative verifiche video televisive nel rispetto delle leggi vigenti;

- la sostituzione di telecamere fisse, telecamere DOME, cavi elettrici, cavi di connessione a fibra ottica, morsettiere, cassette di derivazione, interruttori, pali, monitor, ponti radio quant'altro possa occorrere per la completa efficienza e funzionalità degli impianti stessi nell'ambito del periodo contrattuale;
- l'esecuzione dei predetti interventi manutentori, nel più breve tempo possibile dalla relativa segnalazione che sarà fatta dall'Amministrazione;
- rilasciare all'Amministrazione appaltante il rapporto, nel quale saranno annotate le risultanze dell'avvenuto ripristino delle anomalie segnalate
- rilasciare all'Amministrazione appaltante, dopo ogni verifica periodica mensile, i relativi certificati di idoneità e conformità degli impianti di video-sorveglianza ai sensi della vigente normativa di legge, sollevando nel contempo l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per eventuali danni presenti e futuri a persone o cose, derivanti dalla mancata applicazione delle norme di legge in materia di impianti di video-sorveglianza.

L'impresa appaltatrice dovrà effettuare la verifica periodica mensile, con il Direttore di esecuzione del Contratto, a seguito della quale sarà rilasciata all'amministrazione, la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del D.M. 37/2008, modificato dal decreto ministeriale 19/05/2010. Resta inteso che l'ubicazione, la tipologia e l'entità degli interventi a farsi è connessa alle esigenze che, nell'arco temporale di vigenza dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione regionale indica, senza alcuna limitazione quantitativa e/o qualitativa.

b) Elenco e localizzazione dei porti .

1. L'elenco dei porti da assegnare all'operatore economico è sintetizzata di seguito:

- Porti di Amalfi, Baia, Capri, Ischia, Pozzuoli, Portici, Torre Annunziata e Torre Del Greco;
2. Il presente elenco riveste solo carattere indicativo, in quanto l'Accordo Quadro si intende esteso automaticamente anche a tutti i porti che, nel corso della sua fase attuativa, entrano a far parte della gestione regionale, a qualsiasi titolo. Tanto resta inteso, senza che l'Impresa può avanzare ragioni o riserve qualsivoglia, né pretese di compensi ed indennizzi aggiuntivi, di qualsiasi natura e specie.
3. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni dei porti interessati dall'Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
4. Possono essere ordinate dall'Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi patti e condizioni, anche opere fuori dall'ambito dei porti individuati.

Art. 4 - Criteri di affidamento e modalità di esecuzione dell'Accordo

1. Ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 e 5, il numero degli Operatori economici con cui è concluso l'Accordo Quadro è 1 (uno), secondo quanto indicato nei premessi.
2. La scelta dell'Operatore economico è effettuata mediante procedura aperta, esperita con il criterio del prezzo più basso, ai sensi del citato articolo, mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara.
3. L'Amministrazione regionale si avvale, in sede di gara, della facoltà relativa alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/16.
4. E' aggiudicatario l'Operatore economico meglio posizionato nella graduatoria di merito, redatta in base al ribasso offerto (1° classificato=massimo ribasso offerto).
5. Dopo la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, si procederà alla stipula del contratto, con l'operatore meglio posizionato nella graduatoria di merito, formata in base al ribasso offerto sull'Elenco Prezzi Unitario (1° classificato=massimo ribasso offerto). Il ribasso offerto, non inciderà sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro e sulla capienza economica del lotto unico, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitario.
6. La fase attuativa dell'Accordo Quadro avviene previa stipula di n. 1 (uno) contratto con l'operatore economico aggiudicatario.
7. Dato il particolare oggetto dell'appalto necessario a mantenere in piena efficienza e sicurezza gli

impianti in argomento, tutto ciò a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, la S.A. può richiedere l'esecuzione anticipata del contratto così come previsto ed indicato all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e condizioni previste dall'art. 302 comma 2,3,4 del Regolamento.

Art. 5 - Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di 2 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.
2. Alla data di scadenza dell'Accordo, non possono essere affidati ulteriori lavori di manutenzione e di adeguamento degli impianti, ma possono essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente assegnati o richiesti con ordini di servizio redatti dall'Amministrazione regionale nel periodo di vigenza contrattuale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per le sole verifiche funzionali obbligatorie, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara.
3. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni territorialmente fuori dai porti assegnati, anche nel caso si raggiunga l'importo contrattuale prima della scadenza naturale.

Art. 6 - Ammontare dell'Accordo

1. Il valore massimo complessivo degli interventi affidabili in base al presente Accordo Quadro biennale è di €. 178.748,40 escluso IVA e per ogni anno, l'ammontare dei lavori affidabili per la categoria di lavori richiesta, è di € 89.374,20 (ottantanovemilatrecentosettantaquattro,20) escluso IVA.
2. Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la manodopera non soggetti a ribasso che sono quantificati, di volta in volta, per ogni singolo intervento specifico da stipulare nell'ambito del presente Accordo Quadro, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto.
3. Per il lotto unico il valore per 12 mesi, è stato stimato secondo il seguente quadro economico:

| LOTTO UNICO - porti di Portici, Torre del Greco, Torre Annunziata, Amalfi, Capri, Ischia, Baia e Pozzuoli; | | |
|--|---|---------------------|
| Quadro A | Voce | importo |
| a.1 | Verifiche Funzionali (soggetto a ribasso) | €. 16.217,67 |
| a.2 | Interventi di manutenzione (soggetto a ribasso) | €. 53.799,58 |
| a.3 | Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | €. 2.530,15 |
| a.4 | Mano d'Opera (non soggetto a ribasso) | €. 16.826,80 |
| A | Totale Importo LOTTO UNICO | €. 89.374,20 |

pertanto, l'importo complessivo ammonta a € 89.374,20 per 12 mesi.

6. Il ribasso offerto, non inciderà sull'ammontare complessivo dell'accordo quadro e sulla capienza economica del lotto unico, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitario.

5. Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'Accordo stesso per il periodo di sua validità (due anni). Tali importi sono da ritenersi presunti e non garantiti in quanto legati ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto, la stipulazione dell'Accordo non impegna l'Amministrazione ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo ad essi destinato, mentre l'Operatore economico rimane vincolato ad eseguire il contratto per l'importo dei lavori di manutenzione stabilito.

Art. 7 - Adempimenti a carico dell'Amministrazione regionale

1. L'Amministrazione regionale provvede con le modalità prescritte nei successivi punti a:
 - adottare i provvedimenti di competenza finalizzati all'esecuzione degli interventi, in particolare modo emettere ordini di intervento scritti secondo apposito modello;
 - fornire all'Impresa, all'atto ordinativo, tutte le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita, in considerazione del fatto che la progettazione degli interventi risulta il più delle volte direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che emergono di volta in volta durante la vigenza del presente Accordo;
 - approvare eventuali variazioni richieste dall'Impresa al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nel rispetto delle vigenti norme legislative e delle procedure interne dell'Amministrazione regionale;
 - autorizzare l'accesso del personale dell'Impresa nei locali dell'Amministrazione regionale per l'esecuzione degli interventi;
 - mettere a disposizione i locali per l'esecuzione degli interventi;
 - erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali, nel rispetto delle vigenti procedure interne dell'Amministrazione regionale.

Art. 8 - Obblighi generali dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri e rischi relativi alla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali specifici discendenti dall'Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, ivi inclusi i rispettivi allegati. In particolare l'Impresa si obbliga ad attenersi scrupolosamente agli ordini di intervento impartiti per iscritto dal Direttore di Esecuzione.
3. L'Impresa è tenuta, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, all'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che sono emanate successivamente, durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma 3, anche se entrate in vigore successivamente alla data di perfezionamento dell'Accordo Quadro o del singolo contratto attuativo, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
5. L'Impresa è tenuta a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto attuativo dell'Accordo Quadro secondo quanto specificato nella documentazione contrattuale, ivi inclusi i rispettivi allegati;
 - b) avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale, in funzione degli interventi specifici, può accedere agli uffici dell'Amministrazione regionale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali procedure;
 - c) dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che possa influenzare direttamente o indirettamente l'esecuzione delle attività discendenti dall'Accordo Quadro.

Art. 9 – Stipulazione dell'Accordo, spese contrattuali

1. L'Accordo Quadro viene stipulato, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto è perfezionato quale scrittura privata non autenticata soggetta ad imposta di bollo.
3. Nel caso di mancata presentazione per la stipula dell'Accordo Quadro o non fosse in grado di esibire la documentazione richiesta entro il termine perentorio assegnato, l'Amministrazione regionale annulla con atto motivato l'aggiudicazione nei suoi confronti. In tal caso l'aggiudicazione avviene in favore dell'Impresa che seguono in graduatoria, con eventuale richiesta di risarcimento del danno subito dall'Amministrazione regionale stessa.

4. Nel caso di cui al comma 3 sono comunque a carico dell'Impresa inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione regionale.

5. Tutte le spese relative al contratto e qualsiasi altra spesa fiscale anche susseguente (ad eccezione dell'I.V.A. sui corrispettivi degli interventi specifici che grava sull'Amministrazione regionale, destinataria delle relative prestazioni contrattuali) sono a carico dell'Impresa. Tutti i suddetti oneri ed obblighi si intendono compresi e compensati nel prezzo risultante dall'offerta presentata.

Art. 10 – Requisiti di ordine generale e aggiornamento della documentazione amministrativa

1. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro l'Impresa aggiudicataria è tenuta a conservare il possesso dei requisiti di ordine generale.

2. Per consentire all'Amministrazione regionale di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale l'Impresa aggiudicataria è tenuta:

a) ad inviare all'Amministrazione regionale, con periodicità semestrale, dichiarazione sostitutiva di certificazioni/di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o persone abilitate ad impegnare validamente le stesse ed attestanti il mantenimento del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

b) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla procedura di gara;

c) a comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale le modifiche soggettive.

3. Il venir meno in capo all'Impresa dei requisiti di ordine generale è causa di risoluzione dell'Accordo Quadro stesso nei suoi confronti.

In tal caso l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di disporre il subentro dell'operatore economico che segue in graduatoria.

Art. 11 - Risoluzione per inadempimento e recesso

1. L'Amministrazione regionale si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il presente Accordo nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il presente atto, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali supera il 10% del valore dello stesso.

2. In particolare, si conviene che l'Amministrazione regionale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per consentire l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. per i seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione regionale;
- inadempienze relativamente agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalla copertura assicurativa, di riservatezza, relativi al divieto di cessione del contratto e di cessione del credito, ;
- di arbitraria sospensione dei lavori;
- di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa;
- qualora la violazione di obblighi attinenti al presente Accordo Quadro configuri un illecito penalmente perseguibile.

3. Il recesso, ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa con lettera raccomandata a.r., indipendentemente dallo stato di attuazione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale.
5. In caso di risoluzione dell'Accordo, l'Amministrazione regionale ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione dei lavori in danno dell'Impresa. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che sottoscrivono l'Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.
6. Resta impregiudicato il diritto per l'Amministrazione regionale al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, nel caso in cui la risoluzione del presente Accordo Quadro comporti, nel caso di nuovo Accordo Quadro, un onere finanziario superiore per la stessa Amministrazione .
7. L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r. In tal caso l'Amministrazione regionale è tenuta al pagamento:
 - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Direzione dell'esecuzione;
 - delle spese sostenute dall'Impresa;
 - di un decimo dell'importo degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
8. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
9. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

CAPO II: ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 12 – Stipulazione e durata del Contratto

1. A seguito della stipula dell'Accordo Quadro, la sua fase attuativa avviene previa sottoscrizione del contratto discendente dall'Accordo stesso. Detta sottoscrizione deve avvenire entro e non oltre 90 giorni naturali consecutivi dalla stipula dell'Accordo.
2. La scadenza del contratto è subordinata alle condizioni di cui all'art. 5 del presente Accordo Quadro.
3. Nel caso di urgenza e/o necessità, l'Amministrazione regionale può disporre l'esecuzione anticipata del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, così come previsto ed indicato all'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e condizioni previste dall'art. 302 comma 2,3,4 del Regolamento.
4. Nei casi di avvio d'urgenza, nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto, l'Amministrazione regionale tiene conto della parte di prestazione eseguita per il rimborso delle relative spese.

Art. 13 – Caratteristiche generali e tecniche del Contratto

1. Le caratteristiche generali e tecniche del Contratto fanno riferimento a quanto riportato nel presente Accordo e nei documenti contrattuali allegati. In particolare, alle condizioni contrattuali e tecniche particolari di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato.
2. Il contratto è stipulato ai sensi del Dlgs. 50/16, del Reg. n. 207/10 (per le parti ancora in vigore).
3. La stipulazione del contratto non impegna l'Amministrazione regionale ad ordinare un numero minimo di interventi o al raggiungimento dell'importo complessivo destinato, pur restando l'Impresa vincolata ad eseguire il contratto per l'importo stabilito.
4. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di escludere taluni degli impianti interessati dall'Accordo, senza obbligo di alcun indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.
5. Potranno essere ordinate dall'Amministrazione regionale, in casi particolari ed urgenti, agli stessi

patti e condizioni, anche opere fuori dai porti assegnati.

6. I rapporti ed i vincoli negoziali che il contratto instaura si riferiscono agli interventi posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli "Ordini d'Intervento".

7. Fanno parte integrante del contratto di appalto e sono contrattualmente vincolanti, ancorché non allegate, tutte le Leggi e le norme in vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM n. 145 del 19/04/2000.
- il Codice dei contratti pubblici approvato del Dlgs. 50/16;
- il Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici approvato con DPR n. 207/2010 (per le parti ancora in vigore);
- tutta la normativa vigente in materia:
 - di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - di lavori pubblici;
 - di igiene;
 - di prevenzione incendi;
 - di rispetto dell'ambiente e antinquinamento;
 - di risparmio energetico ed efficienza energetica;
 - di privacy:
 - dati personali e del controllo degli accessi dando attuazione al principio di liceità
 - principio di necessità
 - principio di proporzionalità e a quello di finalità, che informano la vigente normativa sul trattamento dei dati personali
 - di impiantistica:
 - elettrica e speciale;
 - di protezione contro le scariche elettriche;
 - di sicurezza;

8. Si intende, altresì, ricompresa ogni fonte normativa sostitutiva di quelle citate, ma non più in vigore e quelle nel frattempo subentrate durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Art. 14 - Responsabile contrattuale dell'Amministrazione regionale

1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto e, quindi, delle prestazioni, è affidato alla UOD 53 07 05 Unità Operativa Trasporto Marittimo e Demanio Marittimo Portuale a cui competono, in via esemplificativa, le seguenti attività:

- la verifica della conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- l'emissione di eventuali prescrizioni particolari nei confronti dell'Impresa per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e per la salvaguardia e tutela degli immobili e delle attività in essi svolti eventualmente interessati;
- la messa a disposizione del personale designato dall'Impresa, con il vincolo della riservatezza, di tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- la comunicazione all'Impresa, in coordinamento con il Responsabile della sicurezza, di eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'Amministrazione regionale in relazione alla propria attività, fatti salvi gli obblighi di protezione che incombono al datore di lavoro in quanto tale;
- la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme regolamentari cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché a tutte le norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori;
- la rilevazione di eventuali inadempimenti o ritardi dell'Impresa e il computo di eventuali penalità;
- la proposizione di modifiche che comportino variazioni economiche dell'Accordo Quadro, da presentare all'Organo competente per il successivo iter procedurale;
- l'adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle somme dovute.

3. Con proprio provvedimento il Dirigente dell'UOD 53 07 05 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto che presiede l'esecuzione degli interventi e si rapporta con il Referente dell'Impresa. Provvede a quanto di sua competenza con particolare riferimento al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

Art. 15 – Modalità di pagamento

1. Resta stabilito che non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. n 50/16, sull'importo netto progressivo dei interventi contabilizzati è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. L'Amministrazione procederà di norma, ogni quadrimestre ad emettere Certificato di Pagamento, relativo alle verifiche funzionali eseguite ed inoltre, alla contabilizzazione degli interventi manutentivi eventualmente effettuati, previa attestazione della regolarità degli stessi.
5. Qualora gli interventi rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Impresa, si procede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento.
6. Maggiori dettagli in merito a modalità e tempi per i pagamenti, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione regionale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
3. Maggiori dettagli in merito a modalità e condizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17 - Responsabilità ed oneri a carico dell'Impresa

1. L'Impresa è responsabile della perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali, della puntuale ottemperanza a tutte le disposizioni di legge, nonché a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati.
2. In particolare, resta inteso che, in aggiunta alla più generale responsabilità che fa carico per legge all'Impresa, la stessa è direttamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della integrale realizzazione delle opere oggetto del presente Accordo Quadro, della loro piena rispondenza alla normativa vigente e dell'esecuzione secondo i criteri della regola d'arte, assumendone in proprio l'intera responsabilità.
L'Impresa non può invocare, a sollievo delle sue responsabilità, alcuna motivazione, ivi comprese l'attività della Direzione dei Lavori, la vigilanza da parte dell'Amministrazione regionale o le inadempienze da parte di sub-fornitori o di terzi in genere, della cui opera eventualmente si avvale.
3. Oltre agli oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro, di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, retributivi e previdenziali dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri, i rischi e gli obblighi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, considerati dall'Impresa nella formulazione dell'offerta e, pertanto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura.

4. A carico esclusivo dell'Impresa restano le tasse, le imposte ed in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto.
5. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e nei suoi allegati e delle indicazioni che vengono meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale.
6. L'Impresa si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione regionale di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro.
8. E' prevista l'esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità devono avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.
9. All'atto dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose nell'ambito portuale.
10. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire tutte le categorie dei lavori contemplati nel Tariffario Regione Campania edizione 2016.
- . L'Impresa è pure tenuta ad eseguire qualsiasi altra categoria di lavoro, anche se non compresa nell'Elenco prezzi, ma inerente alle opere ordinate.

Art. 18 - Assicurazioni sociali

1. L'Impresa si obbliga all'adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc.) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, ecc.).
2. L'Impresa si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.
3. Maggiori dettagli in merito a modalità e condizioni relative al trattamento economico e alla tutela dei lavoratori, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 19 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. All'Impresa compete l'osservanza, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.
2. All'Impresa è anche responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, della rispondenza dei mezzi e delle attrezzature alle norme di legge.
3. All'Impresa, a semplice richiesta dell'Amministrazione regionale, dovrà essere in grado in ogni momento di dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.
4. Maggiori dettagli in merito a modalità e tempi per il rispetto delle norme per la sicurezza sui

luoghi di lavoro, nonché la specifica degli obblighi e delle responsabilità sono specificati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 20 - Referente dell'Impresa e comunicazioni

1. L'Impresa è tenuta ad attivare un servizio di ricezione e gestione degli "Ordini di intervento" attraverso i quali l'Amministrazione regionale affida gli ordinativi dei lavori a farsi. A tal riguardo, l'Impresa provvede ad istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "Ordini di intervento" durante le ore lavorative, nonché dotato di segreteria telefonica e posta elettronica certificata. Tanto senza alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione regionale;

2. L'Impresa, prima della stipulazione del contratto, è tenuta, altresì, a designare e comunicare all'Amministrazione regionale un proprio Referente al fine, in via principale, di intraprendere ogni rapporto inerente l'esecuzione del contratto personale incaricato dell'Amministrazione regionale. Tutte le comunicazioni formali sono trasmesse al Referente e si intendono come validamente effettuate all'Impresa ai sensi e per gli effetti di legge.

Art. 21 – Divieto di modifica del contratto da parte dell'Impresa

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Impresa, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Amministrazione regionale.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dei lavori lo giudica opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Impresa, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto

I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Non sono considerati subappalti le commesse date all'impresa per la fornitura di materiale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 23 - Penali

1. E' prevista l'applicazione di penali all'Impresa nel caso di mancata realizzazione dei lavori richiesti o di mancato rispetto della tempistica stabilita (inizio, esecuzione, consegna), compresa tra lo 0.3 e l'1 per mille al giorno dell'ammontare netto contrattuale.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere l'Amministrazione regionale l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
3. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In tale circostanza, l'Amministrazione regionale risolve di diritto il presente Accordo Quadro.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione regionale si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Accordo Quadro nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L'Amministrazione regionale, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, può, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione fideiussoria senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

Art. 24 - Validità dell'offerta

L'Impresa può svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto specifico discendente dall'Accordo Quadro entro 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione dell'offerta.

L'Amministrazione regionale può chiedere all'Impresa il differimento di detto termine per un periodo di ulteriori 180 giorni.

CAPO III: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - D.Lgs. 30/06/2003 n. 196

La documentazione presentata che ha dato luogo alla stipula del presente Accordo Quadro sarà trattata da Organi ed Uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 – Legge applicabile e definizione delle controversie

1. Per quanto non disposto dall'Accordo Quadro e dalla documentazione di gara trova applicazione il d.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 (per le parti in vigore).
2. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto da esso discendente, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono, possibilmente, definite in via bonaria.
3. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscrive tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

